



## *Al Ministro della Transizione Ecologica*

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 26, comma 6, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare, l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis;

**VISTO** il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

**VISTA** la D.G.R. n. 1469 del 14 novembre 2013 con cui la Regione Basilicata ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di impianto eolico proposto dalla Milonia S.r.l. localizzato nel Comune di Montemilone (PZ) ed opere di connessione nei Comuni di Banzi, Genzano di Lucania, Palazzo San Gervasio e Venosa (PZ);

**PRESO ATTO** che con D.G.R. n. 1618 del 29 dicembre 2014 è stato previsto il termine di cinque anni per la realizzazione del predetto impianto eolico, ovvero fino al 14 novembre 2018;

**VISTA** la nota prot. MIL/100/98102 del 24 luglio 2018, acquisita al prot. n. 17229/DVA del 24 luglio 2018, come integrata e perfezionata con nota prot. MIL/106/98102/MS del 7 agosto 2018, acquisita con prot. DVA/18940 del 16 agosto 2018, con cui la Milonia S.r.l. ha chiesto una proroga di quattro anni dei termini di validità del provvedimento di VIA rilasciato dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 1469 del 14 novembre 2013 in merito al progetto di impianto eolico denominato "Parco eolico Montemilone" (PZ) localizzato in agro dell'omonimo Comune e delle opere connesse ricadenti anche nei Comuni di Banzi, Genzano di Lucania, Palazzo San Gervasio e Venosa (PZ) e costituito da n. 20 aerogeneratori di potenza nominale unitaria pari a 3,00 MW e complessiva di 60,00 MW;

**PRESO ATTO** che la suddetta richiesta è stata rivolta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in forza del nuovo assetto normativo introdotto dal D.lgs. n. 104/2017, che prevede l'attribuzione allo Stato della competenza in materia di VIA degli impianti eolici a terra di potenza superiore a 30 MW;

**VISTA** la nota prot. 19853/DVA del 4 settembre 2018 con cui è stata comunicata la procedibilità dell'istanza di proroga;

**ACQUISITO** con prot. 27514/DVA del 5 dicembre 2018 il parere negativo di cui alla nota del Ministero dei beni e delle attività culturali n. 31768 del 5 dicembre 2018;

**VISTA** la nota prot. MIL/130/98102/MS del 20 dicembre 2018 con cui la Milonia S.r.l. ha formulato osservazioni in merito al sopra menzionato parere negativo del Ministero dei beni e delle attività culturali;

**ACQUISITA** con prot n. 2331/DVA del 31 gennaio 2019 la nota prot. 3057 del 31 gennaio 2019 con cui il Ministero per i beni e le attività culturali, avendo esaminato le osservazioni della società Milonia, conferma il parere negativo;

**ACQUISITO** con prot n. 17587 del 8 luglio 2019 il parere negativo alla concessione della proroga n. 3061 del 5 luglio 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

**VISTA** la nota prot. 19788/DVA del 29 luglio 2019 con cui, sulla base del parere negativo della n. della n. 3061 del 5 luglio 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, è stata preannunciata Milonia S.r.l., ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, la conclusione non positiva del procedimento e vista la successiva nota dell'8 agosto 2019, acquisita in pari data con prot. n. 21061, con cui la Milonia S.r.l. ha inviato osservazioni alla predetta comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

**ACQUISITO** con prot. n. 35888/MATTM del 18 maggio 2020 il parere positivo n. 3391 dell'8 maggio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

**VISTA** la nota prot. n. 24671-P del 16 luglio 2021, acquisita con prot. n. 79077/MATTM del 20 luglio 2021, con cui il Ministero della cultura conferma ulteriormente il parere negativo già reso;

**VISTA** la nota prot. 90846/MATTM del 23 agosto 2021 con cui la Direzione Generale per la Crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, preso atto del diverso tenore dei pareri espressi dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e dal Ministero per i beni e le attività culturali, ha chiesto all'Ufficio di Gabinetto del Ministero della transizione ecologica di valutare la necessità di deferimento della questione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis della legge 400 del 1988;

**PRESO ATTO** che con nota prot. 18023/UDCM del 25 agosto 2021 l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della transizione ecologica ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri la rimessione del procedimento alla deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi del citato articolo 5, comma 2, lettera c-bis);

**ACQUISITA** con prot. 137851/MATTM del 9 dicembre 2021 la deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 con la quale si decide *“di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla proroga dei termini di validità del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale rilasciato dalla Regione Basilicata, con delibera di Giunta regionale n. 1469/2013, relativamente all'impianto denominato “Parco eolico Montemilone”, localizzato in agro del Comune di Montemilone e relative opere di connesse ricadenti nei Comuni di Banzi, Genzano di Lucania, Palazzo San Gervasio e Venosa, per una potenza complessiva di 60,00 MW, a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dal Comitato tecnico regionale per l'ambiente nel parere reso nella seduta del 23 settembre 2013”*

**CONSIDERATO**, quindi, che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere del Comitato tecnico regionale per l'ambiente della Regione Basilicata reso nella seduta del 23 settembre 2013, costituito da n. 27 pagine e da n. 2 pagine di trasmissione;

- b) il parere positivo n. 3391 dell'8 maggio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 14 pagine;
- c) la deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 che fa propria la posizione del Ministero della transizione ecologica, costituito da n. 5 pagine;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi e per gli effetti della delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021, sull'istanza di proroga del provvedimento di VIA di cui alla citata D.G.R. n. 1469 del 2013 della Regione Basilicata, come modificata dalla D.G.R. n. 1618 del 2014,

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **(Proroga provvedimento di VIA)**

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è accolta l'istanza della Milonia s.r.l. Conseguentemente, è prorogato di quattro anni il termine di validità del provvedimento di VIA della Regione Basilicata di cui alla D.G.R. n. 1469 del 14 novembre 2013, come modificata dalla D.G.R. n. 1618 del 29 dicembre 2014, nel rispetto delle prescrizioni del Comitato tecnico regionale per l'ambiente della Regione Basilicata di cui al parere reso nella seduta del 23 settembre 2013, relativo al progetto di impianto eolico denominato "Parco eolico Montemilone" (PZ), localizzato in agro del Comune di Montemilone, e delle opere connesse ricadenti anche nei Comuni di Banzi, Genzano di Lucania, Palazzo San Gervasio e Venosa (PZ) presentato da Milonia S.r.l. avente sede legale in La Spezia, Via del Molo, n. 3.
2. Restano ferme le responsabilità del proponente per ogni conseguenza connessa al ritardo nell'esecuzione dell'opera.

### **Art. 2**

#### **(Disposizioni finali)**

1. Il presente decreto è comunicato alla Milonia S.r.l., al Ministero della cultura, alla Regione Basilicata, alla Provincia di Potenza, al Comune di Montemilone, ai Comuni di Banzi, di Genzano di Lucania, di Palazzo San Gervasio e di Venosa.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere del Comitato tecnico per l'ambiente della Regione Basilicata del 23 settembre 2013, al parere n. 3391 dell'8 maggio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto ai sensi dell'art. 2, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 2, comma 2.

Roberto Cingolani